



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II

DETERMINA DI ACQUISTO N.63/LS DEL 27/09/2022

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato dal D.L.77/2021 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 , n.108 per un importo contrattuale pari a € 4.000,00 (IVA esclusa) per il servizio/fornitura di Rinnovo annuale Supporto e Manutenzione software Anylogic

"C.I.G. ZD137E82CE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, lettera a) del predetto decreto, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

CONSIDERATO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del citato decreto, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici .. [...]»;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno, tra l'altro, previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

CONSIDERATO che le Linee Guida n. 4 di cui sopra sono meri atti di indirizzo come tali non vincolanti per le Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO, inoltre, come ribadito dalla costante giurisprudenza, che le stesse Linee Guida n. 4 dell'Anac rappresentano degli atti avente natura amministrativa e meramente interpretativa della superiore norma di legge;

TENUTO CONTO che la stessa Anac, con specifico riferimento alle Linee Guida n. 4, ha evidenziato che non può interferire nella sfera di discrezionalità delle singole stazioni appaltanti;



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che le istituzioni universitarie –tra gli altri -sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall'art. 26 della legge 488/2000 e s. .m.i.;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, non si applicano alle università, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a)le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; b)le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

VISTA la richiesta del Prof. Guido Guizzi con la quale chiedeva di acquistare il bene/servizio in oggetto da condurre nell'ambito del progetto 000008-CRR-2021-TECNOLOGICA-SUPERMETODI-GUIZZI;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura richiesta;

CONSIDERATA l'infungibilità del servizio;

CONSIDERATO che tale bene/servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell'art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;

CONSIDERATO che non esistono convenzioni Consip attive in relazione ai servizi di cui trattasi;

CONSIDERATO che, per il servizio in oggetto, è stata individuata la ditta ANYLOGIC EUROPE

VISTO il preventivo, via mail, della ditta ANYLOGIC EUROPE, dal quale si evince che la stessa ha offerto di eseguire il servizio al prezzo di euro 4.000,00 oltre iva come per legge;

CONSIDERATO che il prezzo offerto risulta congruo anche tenuto conto dei prezzi praticati da altri fornitori presenti sul mercato e dei prezzi di precedenti contratti simili stipulati da questa struttura;

VERIFICATA pertanto, stante tutto quanto rilevato ai precedenti punti, la legittimità del ricorso alla procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 sussistendo tutte le condizioni di diritto e di fatto indispensabili per il ricorso alla stessa;

VISTO l'art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO Il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

VISTO il provvedimento n. 3/2017 del 21/02/2017 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale con il quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell'art. 31 del D. legs. 50/16, alla dott.ssa Lidia Stea cat D Area amministrativa/contabile in possesso dei requisiti di legge e della professionalità adeguata alle funzioni da svolgere l'incarico di Responsabile del Procedimento per il servizio de quo

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa: di affidare alla ditta ANYLOGIC EUROPE la fornitura del bene/servizio in oggetto, per una spesa complessiva pari ad € 4.000,00 oltre iva come per legge;

•di stabilire che il costo complessivo dell'affidamento graverà sul progetto 000008-CRR-2021-TECNOLOGICA-SUPERMETODI-GUIZZI;



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e viste in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di attribuire le funzioni di Responsabile della verifica di regolarità della fornitura al Prof. Guido Guizzi docente in servizio presso il DICMAPI;
- di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, come richiamato dall'art. 37, co. I, lett. b), D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università, sottosezione "bandi di gara e contratti;"

Il Direttore

Prof. Giuseppe Mensitieri

